

Associazione "La Colombina ODV" - P.zza Don Giovanni Sala 23880 CASATENOVO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Domenica 3 luglio 2022, alle ore 20,00 presso il Centro Poliaggregativo della Colombina in Casatenovo Piazza Don Giovanni Sala, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1° - Modifica sede sociale;

2° - Adeguamento statuto conforme al D.Lgs. 117/2017;

3° - Varie ed eventuali.

All'Assemblea sono presenti o per delega i seguenti Associati:

NOMINATIVI	PRESENZE / DELEGHE
ANTICHI AGNESE	Presente
BERETTA ROMANO	Presente
CAIAZZA AMEDEO	Presente
CASPANI LAURA	Presente
CITTERIO CARLA	Presente
CITTERIO GAETANO	Presente
COGLIATI TIZIANO	Presente
COLOMBO ANTONIO	Presente
GALBUSERA ALFONSO	Presente
LANZI ANNA	Delega
MOLTENI AGNESE	Presente
MOTTA GIUSEPPE	Presente
ORNAGHI AMELIO	Presente
PENNATI FEDERICO	Presente
PENNATI GIORGIO	Presente
PENNATI LUCIANO	Presente
PEREGO EMILIO	Presente
PIROVANO ANDREA	Presente
PIROVANO PIERGIORGIO	Presente
PIROVANO SILVIA	Presente
PROSERPIO CLEMENTINA	Presente
PROSERPIO SILVANO	Delega
SAINI NATALE	Delega
SANVITTORE EMILIO	Presente
SORRENTI LUCIA	Presente
TORNAGHI LIA	Delega
VIGANO' ATTILIO	Presente
VIGANO' CINZIA	Delega
VILLA RITA	Presente
VILLA STANISLAO	Presente
PIROVANO ELISA	Presente

All'Assemblea Straordinaria risultano presenti n° 31 Associati e viene nominato il Sig. Sanvittore Emilio quale Presidente, il quale constatata la maggioranza degli associati regolarmente iscritti al libro Soci al 31 dicembre 2021, dichiara valida l'Assemblea e nomina la Sig.ra Villa Rita con funzione di Segretaria.
Dichiara pertanto aperta l'Assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1° - Modifica sede sociale

Il Presidente comunica che la sede legale dell'Associazione non sarà più in Casatenovo Via Leone XIII 11/a, ma sarà presso il Centro Poliaggregativo in Casatenovo P.zza Don Giovanni Sala.
L'Assemblea approva.

2° - Adeguamento statuto in base al D.Lgs. 117/2017

Il Presidente informa che con l'avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le Associazioni e gli Enti che vorranno continuare ad usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovranno adeguare i propri Statuti in conformità al D.Lgs 117/2017.

Tale modifica, assume rilevanza in relazione alla possibilità di adottare le modifiche con le maggioranze semplificate, come prevede il D.Lgs. 117/2017 ed assumere così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'Assemblea dopo ampia discussione approva.

3° - Varie ed eventuali

Null'altro da deliberare.

L'assemblea, approva tutti i punti all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore 21,30.

Il Presidente
F.to Sanvittore Emilio

La Segretaria
F.to Villa Rita

07 LUG. 2022

REGISTRATO A LECCO IL

N° 1323 SERIE 3

VERSATE €. 296,00

DI CUI €. (INTERESSI)

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

IL FUNZIONARIO
Maria Emma

Agenda del territorio

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "La Colombina ODV" di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Casatenovo in P.za Don Giovanni Sala /Piazza per la Pace.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - FINALITA'

L'associazione ha lo scopo di contribuire alla formazione di un tessuto sociale sempre più capace di rispondere al bisogno di comunicazione e di solidarietà e quindi impegnata a prevenire l'emarginazione, il disagio sociale e giovanile e favorire l'inserimento di soggetti disabili e persone svantaggiate. Si pone anche l'obiettivo di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine l'Associazione si propone di sviluppare ed attuare tutte quelle forme di attività socio-ricreative, convegni, dibattiti, manifestazioni sportive, musicali e culturali in genere.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso l'azione personale, gratuita e diretta dei soci e si concretizzano nelle attività elencate nel successivo Art. 3.

Art.3 -ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato.

In particolare:

- Organizzazione e gestione, anche in convenzione con Amministrazioni pubbliche del territorio, Fondazioni e Cooperative Sociali, del centro poli-aggregativo, delle strutture e degli spazi connessi, ivi compreso il parco giochi bimbi inclusivo.
- Promozione e organizzazione di incontri e conferenze rivolti agli associati ed alla cittadinanza, su questioni di rilevante significato sociale, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni.
- Promozione di incontri tra gli associati, con utilizzo del centro poli-aggregativo e delle strutture e degli spazi connessi, per momenti di socialità e di aggregazione, secondo il motto dell'Associazione "STARE INSIEME PER VIVERE MEGLIO".

Le attività di cui sopra sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate dal presente articolo, purchè assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

IL FUNZIONARIO
Maria Emma Natali

REGISTRATO A LECCO IL

N° 1333

SERIE

3

VERSATE €.

296,00

DI CUI €.

296,00

e.

296,00

FIRMA SU DELEGA

DEL DIRETTORE PROVINCIALE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

AGENZIA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

UFFICIO ALTERNATIVE

Art. 4 - ASSOCIATI

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati distinti nelle seguenti categorie:

- onorari: coloro ai quali l'Associazione debba particolari riconoscenze, essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio;
- ordinari: tutti coloro che aderendo alla finalità che si prefigge l'Associazione, intendono apportare ad essa il proprio contributo.

Art. 5 – DOMANDE DI SUBENTRO ASSOCIATI

Alla persona che domanda di essere ammessa nell'Associazione si richiede l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Sono soci aderenti le persone che verranno ammesse, su loro domanda, dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sull'ammissibilità degli associati delibera il Consiglio Direttivo.

Lo stesso Consiglio Direttivo delibererà circa l'esclusione dei soci, che può avvenire per violazione del presente Statuto o per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni comunicare la deliberazione del rigetto della domanda con le specifiche motivazioni all'interessato.

L'interessato ricevuta l'eventuale comunicazione di rigetto ha 60 giorni per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. L'associato, che contravviene

ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
- Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi ed erogazioni di associati, enti pubblici o privati;
- c) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
- d) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- e) da entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- f) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- g) da contributi derivanti dall'utilizzo degli immobili e delle strutture dell'Associazione da parte dei soci ed in convenzione da parte del Comune di Casatenovo, Fondazioni, Enti, Cooperative sociali ed altre Associazioni

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1^) da eventuali beni mobili ed immobili acquistati per lo svolgimento delle attività sociali;
- 2^) da eventuali fondi e disponibilità finanziarie.

Art. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 11 – SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli Organi dell'Associazione, ad esclusione del rimborso delle spese di trasporto limitatamente alla partecipazione a consultazioni da parte dei Comuni, delle Provincie, della Regione o promosse da organizzazioni di volontariato nazionali o regionali.

Art. 13 – ORGANI DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo, alla quale sono demandate tutte le scelte fondamentali della vita associativa. Sono ammessi tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

In sede ordinaria l'Assemblea provvede:

- a) all'approvazione del bilancio;
- b) all'approvazione dei programmi di attività da svolgere;
- c) all'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) a decidere sulle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria provvede:

- 1) a deliberare sulle modifiche statutarie;
- 2) a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

a) c

b) d

c) a

d) p

e) p

Art. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria sarà convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso affisso almeno quindici giorni prima della data fissata nella sede sociale o tramite posta elettronica con ricevuta di ricevimento.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per ogni argomento il Presidente stabilisce la forma di votazione (per alzata di mano, o scrutinio segreto, ecc.).

Per ogni Assemblea sarà redatto dal Segretario un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 16 - QUORUM DI VALIDITA' ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da indirsi non nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera a maggioranza degli associati presenti.

Art. 17 - QUORUM DI VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Essa delibera in ogni caso con voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio; ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Art. 18 - CAUSE D'INELEGGIBILITA' E POTERE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività;

- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico;
- g) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) eleggere il Presidente e il Vice Presidente ;
- o) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 – RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, ad esso spetta la firma sociale, convoca e presiede le adunanze del Consiglio.

Art. 21 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri contabili.

Art. 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 23 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore

provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui rispettivamente il medesimo registro sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Finchè l'Associazione risulta iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e all'anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.lgs 117/2017 ed alle leggi vigenti in materia.



